

 Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa Azienda Speciale AscInsieme e Società Adopera Srl STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA sede servizio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it Mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it	 Comune di Valsamoggia
---	---	--

PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA SOSTA CAMPER IN VIA PROVINCIALE LOCALITA’ BAZZANO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ALL’ARIA APERTA CON FONDO DI FINANZIAMENTO ISTITUITO DALL’ART 1-BIS DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2023, N. 121, CONVERTITO CON MODIF_ DALLA L. 6 NOVEMBRE 2023, N. 155, PER LO SVILUPPO DEL TURISMO DI PROSSIMITÀ, ALL’ARIA APERTA ED ECOSOSTENIBILE, PER L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE. PPP EX ART. 193 DEL D. Lgs. 36/2023.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI
FINANZA DI PROGETTO - ART. 193, D. LGS. 36/2023

PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO

La procedura di gara è stata caricata sulla piattaforma SATER in data 31/7/2026 e pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in data 31/7/2026

PREMESSE

- l'art.1-bis del D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.155 del 06/11/2023, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", istituisce un fondo, con una dotazione di € 32.870.000,00 per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta";
- il Ministero del Turismo, con provvedimento prot. n. 0215334/24 del 27/09/2024, ha fornito le "Disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2025, il Comune di VALSAMOGGIA ha:

- approvato la proposta progettuale acquisita al PG. n. 1375 del 13/01/2025, della GDL S.r.l a firma dell'Ing. Francesco Terrizzano per la realizzazione di una nuova area attrezzata sosta camper in Via Don D. Marchesi in fregio alla SP 569 nell'area censita al Fg.10, Mapp. 957 (sez. B) ad oggi denominata "Area Sosta Stazione BUS" a Bazzano, unitamente al Piano Economico Finanziario (prospetti e relazione), alla bozza di convenzione di Partenariato Pubblico Privato quali parti sostanziali e integranti del presente provvedimento, conservati agli atti del Servizio Lavori Pubblici stante la corposità degli stessi
- preso atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative con particolare riferimento alla relazione istruttoria del RUP del Comune condividendone le risultanze;
- dichiarato la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dalla G.D.L. S.R.L. per l'affidamento in gestione di una nuova area attrezzata sosta camper;

Con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Progetto del Comune di VALSAMOGGIA n. 552 del 30/7/2026 si dava mandato al Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni di provvedere a bandire una procedura aperta ex art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici per il confronto competitivo del promotore con il mercato, procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. Nella medesima determinazione si provvedeva a:

- confermare il progetto di fattibilità tecnico economico di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2025;
- adottare i criteri di aggiudicazione per la parte tecnica ed economica;
- definire i requisiti di accesso alla procedura di gara.

Con determinazione del Responsabile distaccato del Comune di VALSAMOGGIA presso il Servizio Associato Gare n. 397 del 30/7/2026 a firma del Responsabile Distaccato responsabile di fase di gara, si è provveduto all'approvazione degli atti di gara (disciplinare e modelli) per la procedura di cui in oggetto, nei termini indicati dalla determina a contrarre di cui sopra.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 70-71 e 108 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice) la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di

acquisto denominato Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito Piattaforma), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene nel rispetto degli artt. 176 e seguenti del Codice, mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 25, 26, 71, 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando (il termine massimo, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice).

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del d.lgs. 36/2023, il presente bando/disciplinare di gara è redatto sulla base del bando/disciplinare tipo ANAC 1/2023, con le modifiche e adattamenti resi necessari dalle specifiche contenute nella piattaforma ANAC e dalle particolarità derivanti dalla tipologia di affidamento.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Valsamoggia

codice NUTS ITH55 codice ISTAT 037061

CUP: B41B25000010007

CUI della programmazione del Comune di Valsamoggia: 03334231200202600005

CPV 55200000-8 Servizi di alloggio in aree per roulotte/camper

CPV 45223300-9 – Lavori di costruzione di parcheggi

Lavori di costruzione di parcheggi	45223300-9
Servizi di alloggio in aree per roulotte/camper	55200000-8

Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia, Adopera S.r.l. e dell'Azienda Speciale ASC Insieme: Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi P.zza dei Martiri 6 - 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 comma 1 del Codice è il Dott Andrea Diolaiti, in qualità di Responsabile dei Servizi Lavori pubblici, Patrimonio, Protezione Civile e Manutenzioni, Suap- Sue, Sit, Valorizzazione - mail: lavoripubblici@comune.valsamoggia.bo.it – Sede Piazza Garibaldi 1 – 40053 Valsamoggia - Tel. 051-836414-051836432.

Il Responsabile della fase di procedimento di Gara per la Centrale di Committenza: (di seguito Responsabile della procedura di gara), ai sensi dell'art. 15 comma 9 e 62 comma 13 del Codice, è il Dott. Andrea Diolaiti, in qualità di Distaccato presso il Servizio Associato Gare

dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it - Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi - Piazza dei Martiri 6 - 40037 Sasso Marconi Tel. 051843578/49/35-051836432.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1) LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma SATER (SISTEMA DEGLI ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA) di seguito "piattaforma" oppure "piattaforma SATER" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione (offerta);
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di committenza - Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali operativi e guide interattive della Piattaforma SATER che si possono scaricare a questo link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione tramite avviso sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di committenza stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono

di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

N.B.: la Piattaforma nell'ultima settimana di ogni mese (solitamente l'ultimo venerdì) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili. Si invita l'operatore economico a consultare l'elenco delle manutenzioni programmate in tal senso sul sito Intercent-ER.

1.2) DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte – procedura monolotto" e "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3) IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nei manuali operativi e guide interattive per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma si possono trovare al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>; si invitano gli operatori a prenderne visione ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800810799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Modello Istanza di Partecipazione
3. Documento Unico di Gara Europea (DGUE) messo a disposizione dalla piattaforma SATER
4. Modello Dichiarazioni integrative al DGUE
5. Modello di assolvimento imposta di bollo – per la sola istanza
6. Modello di equivalenza delle tutele
7. Modello Offerta Economica

8. Informativa relativa al trattamento dei dati personali per gare
9. Integrazione alla informativa dei dati personali in tema di appalti pubblici
10. Patto di Integrità del Comune di VALSAMOGGIA
11. Codice di Comportamento del comune di VALSAMOGGIA
12. Piano Economico Finanziario;
13. Relazione al Piano Economico Finanziario
14. Bozza Convenzione Area Camper;
15. Documentazione tecnica **(progetto.zip)**, costituita dai seguenti elaborati progettuali:
 - 01.a1-PFTE-bazzano_plan Stato Attuale: tavola grafica dello stato attuale;
 - 01.a2-PFTE-bazzano_Progetto Arch_ area camper-DEF: Progetto architettonico, planimetrie, piante sezioni, prospetti dettagli;
 - 01.b-PFTE-bazzano-Rel Generale: relazione descrittiva dell'intervento, richiami storici ed indicazione delle possibili "premierità";
 - 01.c-PFTE-bazzano-luoghi di interesse area vasta: tavola corografica luoghi di interesse al contorno;
 - 01.d-PFTE-bazzano-luoghi interesse Bazzano: tavola corografica luoghi di interesse municipalità locale;
 - 01.e-PFTE-bazzano-CME-def_09.01.2025: computo metrico estimativo completo di opere edilizie, impiantistiche e costi della sicurezza;
 - 01.f-PFTE-bazzano-QE-def_09.01.2025: costi complessivi dell'intervento incluse forniture;
 - 01.g-PFTE-bazzano_Automazioni: Relazione descrittiva del sistema gestionale e degli allestimenti speciali (colonnine, ingresso/uscita, camper service, sistema gestionale).
 - 02.a-IMP_IND: Indice dei documenti di progetto;
 - 02.b-IMP_COND: Tavola planimetrica con dettaglio condutture elettriche;
 - 02.c-IMP_TERRA;
 - 02.d-IMP_ILL;
 - 02.e-IMP_SEG;
 - 02.f-IMP_NG;
 - 02.g-IMP_UNIFIL_CV;
 - 02.h-IMP_RT;
 - 02.i-IMP_RF;
 - 02.l-IMP_CME;
 - 03.a-PFTE-bazzano_Rel Strutturale;
 - Elenco Elaborati Bazzano.

Tutta la documentazione di gara è scaricabile dalla piattaforma SATER ed è anche disponibile e scaricabile dal sito: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/> nella sezione trasparenza Bandi di gara e contratti/gare aperte/procedure aperte.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 12.00** del giorno **24/8/2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e dunque entro **il giorno 28/8/2026**, mediante pubblicazione delle richieste, in forma anonima, e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata ai chiarimenti della presente procedura e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla presente procedura nella sezione gare in corso – procedure aperte, raggiungibile al seguente link: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>.

Si invitano i potenziali concorrenti a controllare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale dell'Unione per prendere visione di quanto pubblicato fino al termine ultimo di pubblicazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, tranne che per specifiche esigenze valutate discrezionalmente dalla Centrale di committenza di concerto con l'Ente committente della procedura; qualora si provveda verrà data comunicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nella sezione della procedura oltre che tra gli avvisi della piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici tramite piattaforma. I potenziali concorrenti sono quindi tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 2, del Codice.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) all'eventuale sorteggio di cui all'articolo 22; i) nonché ogni altra ulteriore comunicazione si rendesse necessaria; nel caso in cui non sia possibile effettuarle tramite la Piattaforma, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e

funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di mal funzionamento della piattaforma varrà la comunicazione inviata tramite protocollo della Centrale di committenza per tramite dell'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati alla capogruppo si intende validamente resa a tutte le raggruppate.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO

3.1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un'area sosta camper in Provinciale, su terreni di proprietà del Comune di Valsamoggia, nonché la gestione dell'area per tutta la durata della concessione.

Con riferimento all'esecuzione dei lavori, gli stessi sono riconducibili alla categoria "OG1 - Edifici civili e industriali" per l'importo di € 397.137,85.

Rispettivamente alla prestazione afferente la gestione del servizio in concessione, si rimanda per le prestazioni a carico del Concessionario e del Comune all'elaborato relazione di gestione.

L'opera è finanziata in parte con contributo del Ministero del Turismo (prot. n. 215334 del 27/09/2024). Sarà realizzata solo ad avvenuta conferma del finanziamento conseguente alla comunicazione da parte del Ministero della possibilità di derogare dal termine di firma del paternariato e limitatamente al mantenimento del termine di consegna lavori

L'affidamento è costituito da un unico lotto perchè l'esecuzione frazionata risulterebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, anche alla luce della cantierizzazione e dell'omogeneità, unitarietà ed entità delle lavorazioni da svolgersi e del servizio oggetto di concessione.

La concessione si sostanzia in un lotto unico poiché la gestione dell'area camper è unitaria e costituisce una scelta dell'Amministrazione Comunale fatta nell'ottica di una complessiva attenzione al turismo all'area aperta.

3.2 Durata della concessione

La durata della concessione, per quanto riguarda la parte prevalente del servizio, è stabilita in anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

Per quanto riguarda la parte secondaria di lavori, il termine fissato di ultimazione è di n. 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà avvenire entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto di concessione.

E' prevista una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori, per il ritardo sui termini di realizzazione dei lavori.

3.3 Valore stimato della concessione

Il valore complessivo dell'investimento iniziale è pari ad € 403.266,52 IVA esclusa, con costi della sicurezza pari ad € 6.128,67, e costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, ammontano pari a € 71.338,77 non soggetti a ribasso d'asta; per l'intera durata della gestione i costi della manodopera sono da riferire alla sezione 2.3.1.3 "Riepilogo costi e ricavi" come richiesto dall'art. 2 comma 4 delle disposizioni applicative, della relazione del PEF e dal conto economico del PEF.

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo riferito
1	Lavori di costruzione di parcheggi	45223300-9	42.99.00	P	€ 397.137,85
A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 6.128,67
TOTALE importo lavori					€ 403.266,52

Contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nella concessione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice:

- **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il servizio:** CCNL H058 Turismo (Sezione Campeggi e Villaggi Turistici) - CODICE ATECO: 55.30.00;
- **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la parte dei lavori:** Imprese edili ed affini (F012 - Edili industrie e cooperative; F015 - Edili artigiane; F018 - Edili P.M.I.) - CODICE ATECO: 42.99.00.

I costi della manodopera stimati dal soggetto promotore sono pari a € 71.338,77 per l'esecuzione dei lavori; per l'intera durata della gestione i costi della manodopera sono da riferire alla sezione 2.3.1.3 "Riepilogo costi e ricavi" come richiesto dall'art. 2 comma 4 delle disposizioni applicative, della relazione del PEF e dal conto economico del PEF dei documenti di gara.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. I potenziali concorrenti dovranno tenerne conto, nell'articolazione della propria offerta.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, comprensivo dei costi della manodopera, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Per effetto di tale previsione, combinata all'articolo 91, comma 5 e all'articolo 108, comma 9 del Codice, che confermano l'obbligo del concorrente di dichiarare in offerta "i costi del personale", a pena di esclusione dalla gara, si chiarisce che, qualora l'operatore economico dichiari un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante, sarà tenuto a motivare tale indicazione, tramite apposita dichiarazione allegata ai documenti di gara.

La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023).

L'importo complessivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 6.128,67, riferiti alla sola parte di lavori.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per la parte dei servizi di gestione è pari a € 0,00 per l'intero periodo, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e dell'Ente concedente.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per eventuali modifiche in corso di esecuzione del contratto di concessione, trovano applicazione gli artt. 189 e 192 del D. Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, compreso il soggetto promotore, come indicati dall'art. 65 del Codice, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata e, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Sistema dei valori e Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da

quest'ultima. La Centrale di Committenza può comunque acquisire i dati e le informazioni a comprova del requisito d'ufficio o per tramite del medesimo operatore economico concorrente.

6.1 Requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE dell'art. 100, c. 1 lett. a) e c. 3 del D.Lgs 36/2023

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare:

a.1) l'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti all'oggetto principale della concessione (gestione area camper) ovvero nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

a.2) (Se l'operatore economico partecipante è una Società Cooperativa o un consorzio di Cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova di tale requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi dell'art. 100, c. 1 lett. b) e c. 11 del D.lgs. 36/2023

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito:

b) dichiarazione di aver realizzato un fatturato globale pari al valore stimato della concessione del piano economico finanziario di € 667.381,00 maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- altra documentazione contabile e/o contrattuale che attesti il fatturato indicato.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE ai sensi dell'art. 100, c. 1 lett. c) e c. 11 del D.lgs. 36/2023

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti dichiarando:

c) di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di indizione della presente procedura, contratti analoghi a quello in affidamento per un periodo continuativo di almeno 5 anni consecutivi;

Si intendono contratti analoghi:

- la concessione di servizi pubblici relativi alla gestione di aree di sosta;
- convenzione di parcheggio o custodia di parcheggi a raso o multipiano focalizzato sulla sosta temporanea, la vigilanza e la manutenzione ordinaria degli spazi;
- il partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione con colonnine e camper service;
- l'affitto o gestione di ramo d'azienda quando l'area camper può far parte di un complesso turistico o di una struttura già avviata.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- b) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- c) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- d) Acquisizione d'ufficio da parte della Centrale di Committenza di certificazioni di regolare esecuzione da parte di Enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

d) qualora intenda eseguire direttamente i lavori, possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG1 – Edifici civili e industriali nella classifica almeno pari alla seconda; è ammesso provare il possesso dei requisiti relativi alle lavorazioni di cui alla suddetta categoria OG1 attraverso il ricorso al subappalto, con indicazione specifica dei nominativi dei subappaltatori ai sensi dell'art. 193 comma 3 del codice dei contratti pubblici, ad imprese in possesso della relativa qualificazione e in possesso dei requisiti generali sopra indicati oltre a quelli di cui alle precedente punto 5 e alla lettera a);

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento di presentazione dell'offerta e devono essere mantenuti per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.

6.4 Ulteriori REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 dell'All. II.3 l'operatore economico deve adempiere a quanto richiesto ai commi 1, 2 e 3, e precisamente:

a) gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11. 04. 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità", devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) gli operatori economici, che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e fino a 50, sono tenuti, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e

al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

c) gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sono tenuti, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e alle rappresentanze sindacali aziendali, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12.03.1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;

d) gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999, al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

e) gli operatori economici, in caso di aggiudicazione del contratto, si impegnano, a pena di esclusione, ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età di inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e una quota pari al 30% di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali.

1. La mancata produzione della relazione di cui alla lettera b), comporta l'applicazione di una penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione. La violazione di tale obbligo, determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

2. La mancata produzione della relazione di cui alla lettera c), comporta l'applicazione di una penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione;

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera e), comporta l'applicazione di una penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

I requisiti di cui sopra, devono essere soddisfatti in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto alle lettere a), b), c) e d), da:

- ciascuno degli operatori economici raggruppati già costituiti o da costituire, consorziati già costituiti o da costituire (consorzio ordinario), o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e della rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal consorzio (di cui alle lett. b), c), e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice), e dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui sopra relativo alla lettera e) deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento in caso di partecipazione in forma associata.

La stazione appaltante pubblicherà sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", i rapporti e le relazioni previste dalle suddette lettere a), b), e c), ai sensi dell'art. 29 del Codice, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3.3, ovvero se altro contratto, lo stesso dovrà garantire le stesse tutele

economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in sub-concessione/sub-appalto di quelli di settore indicati, così come previsto all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese assuma le forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri indicati al punto **6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/ consorzio/ GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato medio annuale di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **6.3** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **6.2 e 6.3** e/o per migliorare la propria offerta.

Avvalimento requisiti di ammissione:

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) allegare la domanda di partecipazione barrando l'apposita voce riferita all'impresa ausiliaria;
- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 6.2 e 6.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) compilare il modello di dichiarazione integrativa al DGUE per le parti di competenza;
- e) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata dell'appalto, di cui è carente il concorrente;
- f) dichiarare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, sottoscrivendo per accettazione l'informativa sul trattamento dei dati presente tra i documenti di gara.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse prestate, dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata dell'appalto (tale obbligo si applica anche nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo), nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Avvalimento premiale per migliorare l'offerta tecnica:

Nel caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento specifico (nativo digitale) dovrà essere inserito nella busta dell'offerta tecnica al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda, mentre solo la documentazione amministrativa dell'ausiliaria sarà inserita nella busta amministrativa. Nel caso di mancanza dei due elementi l'avvalimento non viene considerato e non può essere integrato con il soccorso istruttorio.

È consentito l'**avvalimento premiale della certificazione sulla parità di genere** a condizione che dal relativo contratto sia riscontrabile che si tratti di un avvalimento effettivo e non fittizio o meramente "cartolare", non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso (a seconda dei casi, i mezzi, il personale, il Know-how, le prassi e gli altri elementi aziendali qualificanti) (T.A.R. Toscana, I, 10 giugno 2025, n. 1026).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

9. SUBCONCESSIONE (SUBAPPALTO) E CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto di concessione non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Per quanto non espressamente indicato negli atti di gara il ricorso alla subconcessione/subappalto viene disciplinato dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023 che rimanda in quanto compatibile le disposizioni indicate all'art. 119 con indicazione specifica dei nominativi dei subappaltatori ai sensi dell'art. 193 comma 3 del codice dei contratti pubblici.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e secondo quanto indicato dalla Determinazione a contrarre n. 552 del 30/7/2026 del Comune di Valsamoggia, non è richiesta garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il **sopralluogo obbligatorio**.

Se richiesto dall'operatore, potrà essere eseguito, lo stesso dovrà essere effettuato previo appuntamento, fermo restando le scadenze già fissate per la ricezione di eventuali quesiti e per la ricezione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo potrà essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'Unione: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti. L'ultimo giorno utile per potere effettuare il sopralluogo, qualora richiesto, sarà il _____.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché in quest'ultimo caso munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché in quest'ultimo caso munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 33,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 524 del 22 dicembre 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso

istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento anche se successivo alla scadenza del termine (Cons. Stato, Sez. III, 3.2.2023, n. 1175 versamento tardivo) per la presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

A tal riguardo si tenga conto di quanto indicato nel l'avviso del 17 maggio 2024 che riporta, testualmente:

"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento"

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta completa di tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 settembre 2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali di utilizzo della Piattaforma SATER di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata in quanto la Piattaforma permette di aprire unicamente l'ultima offerta presentata pertanto l'operatore economico dovrà caricare l'offerta per intero.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica all'indirizzo pec/mail indicato al momento della registrazione del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma dalla Centrale di Committenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda e delle dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.
- la mancata sottoscrizione per accettazione dei documenti tecnici richiesti da inserire nella busta amministrativa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante intesa come Centrale di committenza per conto anche della commissione giudicatrice può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

14.1 IMPOSTA DI BOLLO

In base all'art. 18 ed all'art. 2 comma 1 dell'allegato I.4 del Codice che si riporta: "*1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*"

Con riferimento poi alla circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in materia di bollo e documenti di gara, l'istanza di partecipazione sarà oggetto di imposta di bollo di € 16,00 e con riguardo all'aggiudicatario: "(...) il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo. Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto."

La mancata apposizione determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

Si precisa che, in caso di raggruppamento, qualora mandataria e mandanti presentino un'unica domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza delle imprese, l'imposta dovrà essere versata un'unica volta. Viceversa, qualora ogni impresa presenti la propria domanda di partecipazione, attraverso distinti documenti sottoscritti separatamente, l'imposta dovrà essere assolta da ciascuna impresa.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SATER nella sezione Busta Documentazione della procedura in oggetto la seguente documentazione che potrà essere recuperata dalla documentazione caricata dalla stazione appaltante sul portale SATER ed in particolare la Busta Amministrativa dovrà contenere:

- a. Modello di domanda di partecipazione;
- b. DGUE – creato dalla piattaforma;
- c. Modello di dichiarazioni integrative al DGUE;
- d. Modello di pagamento imposta di bollo;
- e. eventuale procura;
- f. eventuale DGUE per la mandante o l'ausiliaria o la consorziata messo a disposizione dalla piattaforma;
- g. eventuale modello dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato;
- h. eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.5;
- i. eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.6;
- j. attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC;
- k. Patto di integrità del Comune di Valsamoggia sottoscritto per accettazione ;

- l. Sistema dei valori e Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia sottoscritto per accettazione;
- m. Informativa sul trattamento dei dati personali riferita alla presente procedura di gara sottoscritta per accettazione;
- n. clausola di riservatezza e di corretta gestione degli atti resi disponibili allegato integrativo della informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per accettazione;

INOLTRE PER LA DOCUMENTAZIONE TECNICA sottoscritti singolarmente per accettazione:

- o. 14. Bozza Convenzione Camper
- p. 15. Della documentazione tecnica specifica:
 - 01.a1-PFTE-bazzano_plan Stato Attuale: tavola grafica dello stato attuale;
 - 01.e-PFTE-bazzano-CME-def_09.01.2025: computo metrico estimativo completo di opere edilizie, impiantistiche e costi della sicurezza;
 - 01.f-PFTE-bazzano-QE-def_09.01.2025: costi complessivi dell'intervento incluse forniture;
 - 01-g-PFTE-bazzano_Automazioni: Relazione descrittiva del sistema gestionale e degli allestimenti speciali (colonnine, ingresso/uscita, camper service, sistema gestionale);
 - Elenco elaborati.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato - Istanza/domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica SATER.

Presenta, inoltre eventuale Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 6, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

1. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
2. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
3. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni di cui sopra sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dichiara:

- che i soggetti di cui all'art. 94 c. 3 del Codice (direttori tecnici; titolari, tutti i soci amministratori se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, amministratore di fatto) sono tutti e soli i seguenti:_____

- ai sensi dell'art. 96 c.13 del Codice relativo ai casi di confisca o sequestro:
 - di non essere stato sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'art 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
 - di essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'art 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; con affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, con decorrenza dal e pertanto le successive dichiarazioni sono da intendersi riferite al periodo successivo al predetto affidamento al suddetto custode o amministratore giudiziario o finanziario;
- (requisiti morali integrativi a quelli indicati nel DGUE):
 - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 98, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 95 c. 1 lett.e);
 - di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (art. 95 c. 1 lett. a);
 - di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice

oppure

- di trovarsi nella seguente situazione di conflitto d'interesse
e che la stessa è comunque risolvibile nel seguente modo:..... (art. 95 c.1 lett. b)
- che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura d'appalto (art. 95 c.1 lett. c);
- che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente gara (art. 95 c. 1 lett. d);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (2 anni); (art. 94 c. 5 lett.e);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 94 c.5 lett.f);
- di trovarsi nella seguente situazione di cui all'art. 94 c. 5 lett.b:
 - ☐ non essere soggetti alle disposizioni di cui all'art. 17 della L.68/1999 per la seguente motivazione:
 - ☐ di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L.68/1999;
- che al personale dipendente impiegato nell'appalto (per la parte dell'appalto che riguarda i lavori),

☐ si applica il CCNL individuato dalla stazione appaltante per tutta la durata del contratto;

oppure

☐ si applica il CCNL _____ (codice _____) che, pur essendo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, garantisce ai propri dipendenti le medesime tutele per tutta la durata del contratto; in tale ipotesi presenta dichiarazione come da allegato modello in merito agli elementi di equivalenza di cui agli artt. 3 e 4 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023;

oppure

☐ di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione ad applicare il CCNL ed eventuali accordi territoriali integrativi indicati dall'amministrazione;

- che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi degli effetti di misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 irrogate nei confronti di un proprio convivente (ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);

- di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, e nello specifico: e di:

☐ allegare la prova del fatto che le misure di self cleaning adottate sono sufficienti a dimostrare la propria affidabilità secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art 96 del Codice;

oppure

☐ di essere impossibilitato ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 96 del Codice, ad adottare tempestivamente le misure di self cleaning di cui al comma 6 per i seguenti motivi.....

ma di impegnarsi a fornire nel più breve tempo possibile la comprova dell'adozione delle suddette misure;

- di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 o di averli conclusi (D.L. 210/2002 Art. 1 c. 2);
- di essere in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese: (denominazione, ragione sociale e sede);

di non essere in nessuna delle situazioni di divieto o di incompatibilità alla partecipazione previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (Pantouflage), dal D.P.R. 62/2013 (Codice comportamento dipendenti pubblici) relativamente alla normativa anticorruzione;

- di accettare espressamente il codice di comportamento e il patto d'integrità vigenti presso il Comune di Valsamoggia, disponibili tra i documenti di gara e di impegnarsi a sottoscriverli per accettazione in sede di presentazione dell'offerta e a rispettare tutte le condizioni dagli stessi discendenti;
- di aver preso visione del Piano Triennale della Prevenzione pubblicato sul sito del Comune di Valsamoggia nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di voler subappaltare le seguenti prestazioni ai sensi dell'art. 119 e 193 del Codice:

Prestazioni/lavorazioni (descrivere le prestazioni/lavorazioni oggetto di subappalto e la relativa categoria di opere di appartenenza)

- rispetto al precedente punto di impegnarsi a subappaltare il 20% delle lavorazioni su

dichiarate nei confronti di piccole/medie imprese;

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo All. II.3 e dell'art. 9 del Disciplinare di gara, ed in particolare:
- di riservare il 30% delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto in oggetto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali, all'occupazione giovanile e di riservare il 30% delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto in oggetto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali, all'occupazione femminile;
- **(solo per operatori, sia per parte lavori sia per parte gestione, che occupano più di 50 dipendenti)** di produrre copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **(solo per operatori che occupano più di 15 e meno di 50 dipendenti sia per parte lavori sia per parte gestione)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la documentazione di cui all'art. 1 c. 2 dell'All. II.3 del Codice;
- **(solo per operatori che occupano più di 15 e meno di 50 dipendenti sia per parte lavori sia per parte gestione)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
- Di non essere operatore economico rientrante tra quelli definiti ai precedenti punti per il seguente motivo:
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:
 - a. di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti posti a base della procedura di gara e negli elaborati di progetto;
 - b. della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione,
 - c. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui per l'esecuzione dei lavori;
 - d. degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
 - e. del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, ai sensi della Legge n. 327 del 7.11.2000, e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f. dell'esistenza e della reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per l'esecuzione delle prestazioni in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - g. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- di sottoscrivere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara, di ritenerlo adeguato e realizzabile, anche in relazione alle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni accompagnato/a dal tecnico incaricato del Comune di Valsamoggia e allega certificazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune suddetto;
- che, nel caso in cui l'offerta presentata si collochi nei primi cinque posti in graduatoria, ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023:

☐ non ci sono informazioni che si intendono sottrarre alla disponibilità degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria ed autorizza la stazione appaltante a rendere disponibile l'offerta presentata;

oppure

☐ vi sono PARTI dell'offerta tecnica (non l'intera offerta) che si intende sottrarre agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria. Al riguardo, allega alla Busta Tecnica apposita documentazione di cui al punto 16 del Disciplinare di gara;

- di prendere atto che i dati contrattuali relativi ai lavori che si vanno ad affidare saranno pubblicati sui siti internet del Comune committente della procedura nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;

- (Per gli operatori economici in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE):

◦ i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
 rilasciati dal Tribunale di
 altra documentazione ammessa dalla legge (precisare):

- nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale codice fiscale
 partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e di obbligarsi a dare immediata comunicazione al Comune committente la procedura di gara ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria tenuto conto

che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e pertanto di comunicare tempestivamente e comunque al momento della sottoscrizione del contratto al Comune committente la procedura di gara gli Estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti della presente concessione ai fini della tracciabilità;

- che eventuali comunicazioni vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma SATER ovvero in caso di malfunzionamento tramite pec;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali relativamente a quanto contenuto nell'Informativa Privacy allegata alla documentazione di gara comprensiva dell'allegato denominato "Clausola di riservatezza Codice appalti";
- di autorizzare l'accesso alla piattaforma ANAC ed al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) al fine della verifica dei requisiti dichiarati e di prendere atto altresì di quanto disposto dall'art. 35 c.5-bis del Codice in merito al consenso al trattamento dei dati tramite FVOE e di provvedere in tal senso;
- di attestare la veridicità del contenuto dei documenti allegati presentati in sede di gara nella Busta "Documentazione Amministrativa".
- Di impegnarsi, prima della stipula del contratto, a stipulare le coperture assicurative come indicate all'art. 19 del capitolato speciale parte lavori e art. 9 dell'allegato al capitolato speciale per la parte di servizi tecnici .
- ☐ di essere in possesso della "Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili", obbligatoria per i soggetti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che operano nei cantieri di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del decreto stesso, in vigore dal 1° ottobre 2024;

oppure

- ☐ di non essere tenuto al possesso della patente a crediti, in quanto in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
- considerato che nel presente appalto sono presenti le seguenti lavorazioni: a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi;
- ☐ di cui ai settori sensibili come individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

oppure

- ☐ di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____ in data (precedente alla presentazione dell'offerta);
- di accettare, senza riserva alcuna, che l'esecuzione del contratto relativamente alle prestazioni oggetto della presente procedura può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni e che l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023
- in merito all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale:
 - ☐ che nell'elaborazione della offerta tecnica si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/16899, della legge n. 132/2025 e della normativa vigente sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo

196/2003). In particolare _____
(specificare);

☐ che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizione e garantendo l'osservanza del Regolamento UE 2024/16899, della legge n. 132/2025 e della normativa vigente sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003). In particolare _____ (specificare);

oppure

☐ che non si è avvalso nell'elaborazione dell'offerta tecnica di sistemi di intelligenza artificiale; che non si avvarrà, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione;

- in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 6.2 e 6.3 del Disciplinare, dichiara:

PER I LAVORI

☐ di essere in possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 5 e ss. dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, nella/e seguente/i categoria/e di opere e relativa/e classifica/classifiche _____

_____ e con le seguenti relative scadenze:

- Qualità _____;
- Triennale _____;
- Quinquennale _____;

PER I SERVIZI DI GESTIONE DELL'AREA CAMPER

- di aver realizzato un fatturato globale pari al valore stimato della concessione del piano economico finanziario di € 667.381,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque.
- di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di indizione della presente procedura, contratti analoghi a quello in affidamento per un periodo continuativo di almeno 5 anni consecutivi;

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

- Nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione il concorrente allega nella busta amministrativa:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) le dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, resa da ciascuna ausiliaria, contenente l'impegno, verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento dettagliate;
- 4) il contratto di avvalimento nativo digitale;
- 5) il consenso dell'ausiliaria al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta:
 - il contratto di avvalimento sarà inserito nella busta informatica dell'offerta tecnica al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.
- Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allega dichiarazione e documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale (art. 104, comma 12, D. Lgs. 36/2023); la documentazione a comprova di tale dichiarazione è presentata nell'offerta tecnica.
- Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia al miglioramento dell'offerta, i concorrenti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per i requisiti di partecipazione da inserire nella busta di documentazione amministrativa e uno per i requisiti premiali che sarà inserito nella busta offerta parte tecnica.

Nel caso di mancanza di uno o più elementi richiesti l'avvalimento premiale non viene considerato e non può essere integrato con il soccorso istruttorio e non sarà oggetto di valutazione della commissione di gara.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

4. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

5. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

6. che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

e) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

e) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

f) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15.8 DICHIARAZIONI ULTERIORI SOGGETTI PLURIMI

I modelli di dichiarazione dovranno essere presentati da tutti i componenti il raggruppamento.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e **deve contenere i seguenti documenti:**

a) una relazione descrittiva, priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere economico redatta secondo quanto indicato al punto 18.1.1 di seguito

Le pagine che compongono l'offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente.

I dati forniti potranno essere supportati da eventuale documentazione allegata (curricula, tabelle e altro) che sarà esclusa dal conteggio come anche gli indici e le copertine.

La relazione di cui sopra contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18, tutti gli elementi utili al fine della valutazione del progetto.

Gli argomenti devono essere esposti con chiarezza, precisione e completezza seguendo l'ordine degli elementi indicati al punto 18.1.

Tutta la documentazione dell'offerta tecnica sopra indicata non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla, deve essere quindi priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

b) Eventuale dichiarazione sulle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali; l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine **deve allegare anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico¹, accompagnata da idonea documentazione correlata di quanto sotto indicato:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Resta inoltre ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10/2/2005, n. 3.

A tal riguardo si veda successivo art. 26 del presente disciplinare relativo all'accesso agli atti.

c) Eventuale **contratto di avvalimento premiale**, nativo digitale; la mancata presentazione del contratto di avvalimento premiale comporterà la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma seguendo le indicazioni specifiche del SATER. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) la percentuale di rialzo rispetto al canone annuo forfettario definito pari all'importo a base d'asta pari ad € 1.000,00 (Iva esclusa) per l'affidamento in gestione di una nuova area attrezzata sosta camper;

L'offerta economica sarà espressa tramite il modello offerta economica da inserire nella busta economica.

La percentuale di rialzo indicata in piattaforma SATER dovrà coincidere con la percentuale di rialzo indicata nel modello di offerta economica.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativo alla concessione in questione;

c) la stima dei costi della manodopera che dovrà essere congrua rispetto a quella indicata nel presente disciplinare di gara al punto 3;

d) inserire, il Piano Economico Finanziario, redatto dal concorrente sulla base degli elementi indicati nel PEF (Piano Economico Finanziario) allegato al presente disciplinare. Si precisa che il PEF redatto e presentato dall'operatore economico non sarà oggetto di

punteggio economico, ma costituira elemento di giustificazione e verifica della sostenibilita dell'offerta presentata, ai sensi del co. 5 dell'art. 185 del Codice;

e) (se presentata dal concorrente una proposta progettuale migliorativa) Inserire il **Computo metrico estimativo** con indicazione anche dei prezzi relativamente alla eventuale proposta progettuale migliorativa presentata dal concorrente

f) (eventuale) Inserire il **quadro economico del progetto**;

Non sono ammesse offerte economicamente pari alla base di asta o al ribasso.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

18.1.1. Criteri di valutazione offerta tecnica - max. 70 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Punteggio massimo punteggio D (discrezionale)	Punteggio massimo punteggio T (tabellare)	Sub-Criteri di Valutazione
Miglioramento degli aspetti relativi all'esecuzione dei lavori: eventuali proposte interamente a cura del concessionario, sia in termini di progettazione, che di realizzazione, di incremento della dotazione di strutture e/o attrezzature che risultino utili alla migliore fruizione e funzionalità dell'area	35		

camper, migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto allegato alla documentazione di gara.			
Descrizione delle modalità di gestione e organizzazione della concessione	25		
Possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198		4	possesso certificazione: 4 punti mancato possesso certificazione: 0 punti
Capacità dell'operatore economico di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.		6	- possesso di almeno una delle certificazioni menzionate: 6 punti; - mancato possesso certificazioni: 0
totale	60	10	

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 25 punti su 70 per il punteggio tecnico complessivo calcolata ante riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Miglioramento degli aspetti relativi all'esecuzione dei lavori: eventuali proposte interamente a cura del concessionario, sia in termini di progettazione, che di realizzazione, di incremento della dotazione di strutture e/o attrezzature che risultino utili alla migliore fruizione e funzionalità dell'area camper, migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente dovrà presentare soluzioni tecniche migliorative e di ausilio, che incrementino i servizi o le attrezzature dell'area camper senza stravolgere il progetto base della gara. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le proposte potranno riguardare la realizzazione del secondo stralcio del progetto (struttura per servizi per gli utenti dell'area di sosta, l'incremento della dotazione di piazzole di sosta, etc.). Le opere migliorative realizzate, diventeranno di proprietà del Comune allo scadere della concessione.

Descrizione delle modalità di gestione e organizzazione della concessione

Introduzione di soluzioni migliorative, rispetto ai servizi di custodia, pulizia e manutenzione dell'area camper

La documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

Criterio	formato
Miglioramento degli aspetti relativi all'esecuzione dei lavori: eventuali proposte interamente a cura del concessionario, sia in termini di progettazione, che di realizzazione, di incremento della dotazione di strutture e/o attrezzature che risultino utili alla migliore fruizione e funzionalità dell'area camper, migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto allegato alla documentazione di gara.	Una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) facciate formato A4
Descrizione delle modalità di gestione e organizzazione della concessione	Una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) facciate formato A4
Possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	Dichiarazione del possesso o meno della certificazione e allegazione copia conforme della stessa. Nel caso di partecipazione di RTI il punteggio verrà dato solo se la certificazione è posseduta da tutti i partecipanti il costituendo RTI
Capacità dell'operatore economico di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.	Dichiarazione del possesso o meno della certificazione e allegazione copia conforme della stessa. Nel caso di partecipazione di RTI il punteggio verrà dato solo se la certificazione è posseduta da tutti i partecipanti il costituendo RTI

Per facciate formato A4 si intendono facciate in formato ISO A4, per facciate formato A3 si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una facciata formato A3 può essere surrogata da due facciate formato A4 e viceversa; le facciate con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina.

Le facciate devono essere unite in fascicolo distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, distintamente per sub-elementi nel caso l'elemento sia

articolato e suddiviso in sub-elementi. In ogni caso con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio - Offerta Tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un "punteggio discrezionale" nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore; in particolare, ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

"la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo"

18.2.1 Criterio di valutazione dell'Offerta Economica - (30 punti)

Il punteggio massimo complessivo relativo all'Offerta economica è pari a 30 punti.

Alla migliore offerta verrà attribuito il coefficiente 1. Quanto alle altre offerte economiche, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato dalla piattaforma tramite la:

FORMULA NON LINEARE:

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

dove

R_i = rialzo percentuale sul canone offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = rialzo percentuale sul canone dell'offerta più conveniente

$$a = 0,50$$

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

L'attribuzione del punteggio economico sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 2 cifre decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in ribasso rispetto al valore posto a base di gara. Saranno escluse le offerte alla pari, in diminuzione rispetto alla base d'asta, le offerte parziali, condizionate o difformi da quanto indicato nei documenti di gara.

In relazione alla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica si formerà una graduatoria tra i concorrenti offerenti.

L'offerta rimane valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il punteggio assegnato all'offerta tecnica sommato al punteggio assegnato all'offerta economica determina il punteggio complessivo assegnato al concorrente. Nel caso di più offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio totale, si procederà tramite sorteggio.

L'Ente si riserva altresì, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$\frac{P_i}{P_n} = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 o 5

membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Può far parte della Commissione Giudicatrice il RUP del Comune committente.

Se necessario il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno _____, **alle ore 9:00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara presieduto generalmente dal RUP del Comune committente o chi da esso delegato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP della procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni (art. 90, co. 1 lett. d) del Codice).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, dopo il caricamento del punteggio ante riparametrazione, prende atto della riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4, effettuata dalla piattaforma stessa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, attraverso la piattaforma, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria così come presentata dalla piattaforma.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente anche del supporto della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP, attraverso la Centrale di committenza, ha facoltà di richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Centrale di committenza sottopone al RUP le spiegazioni ricevute; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e ne dà comunicazione alla Centrale di Committenza.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- *[nel caso il concorrente abbia indicato costi della manodopera inferiori a quelli indicati nel presente disciplinare]* ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, che i costi della manodopera ribassati e, pertanto, il ribasso complessivo dell'importo siano giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi fiscali.

- *[nel caso il concorrente abbia dichiarato come previsto nell'istanza di partecipazione di applicare un contratto collettivo differente ma equivalente rispetto a quello della stazione appaltante]* ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Codice, l'equivalenza delle tutele del contratto collettivo dichiarato dal concorrente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. In caso di non sia riscontrata tale equivalenza richiede l'impegno del concorrente di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante.

Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto in particolare dei parametri di cui all'art. 4 dell'allegato I.01al codice .

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento e Patto di integrità del Comune di Valsamoggia e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Valsamoggia, nonché nel PIAO del Comune di Valsamoggia.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nel Regolamento approvato dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con deliberazione consiliare n. 20 del 24 settembre 2018.

Con riguardo a quanto indicato al punto 16 del presente disciplinare il concorrente è tenuto a dichiarare quali informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali e quindi coperte da riservatezza, nei limiti e ai fini di quanto previsto negli artt. 35 e 36 del Codice.

In base a quanto disposto dall'art. 35 il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali in base a quanto indicato dalle disposizioni di legge in merito.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma **devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.**

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva inoltre di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Secondo quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare il comma 1 e 2 l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario sarà resa disponibile a tutti i concorrenti e, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la piattaforma digitale le offerte dagli stessi presentate. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite comunicazione dalla piattaforma (art. 36 comma 2 D. Lgs. 36/2023). Si richiede quindi la massima riservatezza a tutti gli operatori economici garantendo quindi la più elevata protezione dei dati personali essendo per questi possibile la consultazione per un mero obbligo di legge e per finalità strettamente connesse alla gara, a tal riguardo il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile della Fase di Gara al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi saranno ripartiti secondo i documenti di gara ovvero tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Valsamoggia.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare,

dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Valsamoggia e che il Designato del Trattamento che vi compete è il RUP.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

30. AVVERTENZE

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara i documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 110 Codice o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti prescritti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 36 del 31/3/2023 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna

Il Funzionario tecnico Responsabile E.Q.
Distaccato presso il Servizio Associato Gare
per il Comune di Valsamoggia
Dott. Andrea Diolaiti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs 82/2005